Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 29 gennaio 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 27 DEL 29 GENNAIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Magliano, società per azioni, in Magliano Alpi (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1976. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1977. — **Cartiera Comini e Brozzoni, società per azioni, in Caino (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1976. — **Ente ospedaliero Calcinate-Palazzolo sull'Oglio, in Palazzolo sull'Oglio (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1976. — **Istituto Medicamenta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1976. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % » sorteggiate il 13 ottobre 1976. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5 % » sorteggiate il 13 ottobre 1976. — **S.I.A.F. - Società italiana per acquedotti, fognature e costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1976. — **Giuseppe Ronchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1976. — **Immobiliare Vigevano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1976. — **Cartiera di Arbatax, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1976. — **Mediocredito centrale, istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1977. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1977. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1976. — **Immobiliare Augusta Taurinorum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1976 (delibera assembleare 28 febbraio 1966). — **Immobiliare Augusta Taurinorum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1976 (delibera assembleare 9 giugno 1970). — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 6 % - 1958-1978 » sorteggiate l'11 gennaio 1977. — **SITRASB - Società italiana traforo Gran San Bernardo, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1977. — **S.A.V.A.S. - F.lli Gancia & C., società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 12 gennaio 1977. — **Industria gas butano, società per azioni, in Vignole Barbera (Alessandria):** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1976. — **F.I.M.E.T. - Fabbrica italiana motori elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Inverni della Beffa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1977. — **Cartiere Paolo Pigna, società per azioni, in Alzano Lombardo (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1976. — **EFIBANCA - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1970-1980 » sorteggiate il 19 gennaio 1977. — **EFIBANCA - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 9 % - 1974-1982 » sorteggiate il 19 gennaio 1977. — **EFIBANCA - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 8 % - 1974-1984 » sorteggiate il 19 gennaio 1977. — **O.R.S.A., società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 13 gennaio 1977. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « 10 % - 1975-1985 » sorteggiate il 20 gennaio 1977. — **Eridania - Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « 5,50 % - 1960-1982 » sorteggiate il 24 gennaio 1977. — **Tessab, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 19 gennaio 1977.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 gennaio 1977.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 gennaio 1977, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato conferito all'on. avv. Attilio Ruffini, Ministro per i trasporti, l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero della marina mercantile.

(969)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 gennaio 1977, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare contenente: « Revisione dell'art. 27 della Costituzione. Pena di morte nel caso di omicidio commesso contro magistrati e funzionari dell'ordine giudiziario, contro ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonchè contro vigili giurati in servizio ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Firenze, via Petrella n. 22, presso il Comitato per la revisione della Costituzione.

(970)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. 950.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 123. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia e in radiologia diagnostica.

La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di 8 per ciascun anno di corso per radiologia e in numero massimo di 7 per radiologia diagnostica (totale 15).

Art. 124. — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.

Art. 125. — Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia sono i seguenti:

a) matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;

2) costituzione della materia;

3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) statistica applicata alla medicina;

5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicata alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica; effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;

2) danni da radiazioni e radiopatie;

d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici;

e) radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

1) radiobiologia applicata;

2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;

3) istopatologia speciale dei tumori;

4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;

5) tecnica e metodica radioterapica;

6) dosimetria;

7) clinica radioterapica;

8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;

9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;

10) dimostrazione di casistica clinica.

f) medicina nucleare (biennale) comprendente:

1) elementi di medicina nucleare;

2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;

3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;

4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;

5) radioterapia metabolica;

6) dimostrazioni di casistica clinica.

Art. 126. — I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

radiodiagnostica (II);
radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

radiodiagnostica (III);
radioterapia e terapia fisica (II);
medicina nucleare (I).

4° *Anno*:

radioterapia e terapia fisica (III);
medicina nucleare (II).

Art. 127. — Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica sono i seguenti:

a) matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;

2) costituzione della materia;

3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) statistica applicata alla medicina;

5) informatica e cibernetica applicata alla radiologia;

b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica; effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) radiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;

2) danni da radiazioni e radiopatie;

d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche;
legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:

radiodiagnostica (III).

Art. 128. — Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato debbono elaborare una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore dalla scuola.

Dopo l'art. 253, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in neonatologia.

Corso di perfezionamento in neonatologia

Art. 254. — E' istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena un corso di perfezionamento in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.

La durata del corso è annuale.

Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura, conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.

Il numero degli ammessi resta fissato in dieci.

Art. 255. — Il direttore del corso viene designato di anno in anno dal consiglio di facoltà e può essere confermato. Il personale insegnante è nominato di anno in anno dal consiglio di facoltà su proposta del direttore del corso.

Art. 256. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1) clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio;
2) fisiopatologia e teratologia embrio-fetale;
3) genetica della patologia cromosomica e delle materie metaboliche congenite;
4) fisiologia neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) biochimica neonatale;
7) farmacologia neonatale;
8) patologia neonatale;
9) diagnostica radiologica neonatale;
10) tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e patologia neonatale;
11) assistenza al neonato sano ed ammalato;
12) clinica e terapia neonatale;
13) rianimazione e cure intensive neonatali;
14) affezioni chirurgiche del neonato;
15) anatomia e patologia del feto e del neonato;
16) evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale.

Gli insegnamenti verranno impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche ed integrati da conferenze su argomenti specifici pertinenti a problemi di neonatologia.

Art. 257. — L'allievo dovrà ottemperare all'internato obbligatorio per la durata di 10 mesi. In tale periodo egli esplicherà attività in sala parto e nei diversi servizi di assistenza e cura del neonato.

Art. 258. — Alla fine del corso l'allievo sosterrà un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche e svolgerà una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico con relativa discussione dinnanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso.

La sessione di esami sarà unica alla fine del corso.

All'allievo che avrà completato le prove con esito favorevole verrà rilasciato un diploma di perfezionamento in neonatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1976
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **951.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in medicina interna.

Dopo l'art. 271, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina interna annessa alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 272. — La scuola di specializzazione in medicina interna avrà la durata di cinque anni.

Art. 273. — La direzione della scuola viene affidata al professore ordinario di clinica medica che tiene, a titolo ufficiale, l'insegnamento di clinica medica generale e terapia medica.

Art. 274. — Il corso delle lezioni sarà impartito, oltre che dal direttore, da un corpo insegnanti che verrà scelto ogni anno dalla facoltà su proposta del direttore della scuola tra i professori titolari, incaricati, liberi docenti, assistenti di ruolo, tutti cultori particolari delle discipline oggetto d'insegnamento della scuola.

Art. 275. — La sede della scuola e della rispettiva direzione è la clinica medica generale e terapia medica, mentre alcuni insegnamenti potranno essere impartiti in altri istituti universitari dello stesso ateneo.

Art. 276. — Le materie d'insegnamento, in conformità alla scuola di specializzazione in altre sedi universitarie, vengono fissate ed articolate nella seguente maniera:

1° *Anno*:

malattie infettive, disreattive e del sangue;
istituzioni di terapia;
anatomia ed istologia patologica (biennale);
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° *Anno*:

malattie dell'apparato cardiovascolare;

microbiologia e sierologia;

chimica clinica;

anatomia ed istologia patologica (biennale);

clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° *Anno*:

malattie dell'apparato digerente;

malattie renali;

clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° *Anno*:

malattie dell'apparato respiratorio;

malattie del sistema nervoso;

clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° *Anno*:

malattie del ricambio;

malattie delle ghiandole endocrine;

clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Insegnamenti complementari:

parassitologia medica;

genetica medica;

semeiotica dermatologica;

radiologia;

semeiotica oculistica;

semeiotica ginecologica.

Art. 277. — Gli insegnamenti fondamentali e le esercitazioni vanno tenuti distinti da quelli degli studenti del corso di laurea. Gli insegnamenti possono avere carattere di lezioni cattedratica o pratica, secondo l'indole delle discipline.

Art. 278. — E' obbligatorio per gli allievi un periodo di frequenza o internato nell'istituto di clinica medica generale in cui ha sede la scuola, non inferiore alla metà della durata di ciascun corso.

Art. 279. — Il programma del corso ed il numero delle lezioni saranno coordinati dalla facoltà su proposta del direttore della scuola.

Art. 280. — Il numero degli allievi che possono essere accolti è di 4 per ogni anno di corso, mentre con parere della facoltà possono far parte di un corso, in soprannumero, allievi ripetenti e provenienti da altre scuole o istituti universitari.

Art. 281. — La domanda di ammissione alla scuola va indirizzata al magnifico rettore, corredata dal diploma di studi medi di ammissione alla facoltà, dal diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, dal diploma di abilitazione all'esercizio professionale, dalla carriera scolastica e da altri titoli che l'aspirante ritenga di dover presentare.

Art. 282. — Il direttore della scuola valuta i titoli dei candidati e sottopone gli stessi ad una prova di esame scritta per stabilire una motivata graduatoria per l'iscrizione che sarà proposta al consiglio di facoltà.

Art. 283. — La mancata frequenza esclude gli allievi dagli esami e, sempre su parere del direttore della scuola, se recidiva nell'anno successivo, su parere della facoltà, l'allievo viene escluso dal proseguimento del corso.

Art. 284. — Per ottenere il diploma di specialista in medicina interna è necessario avere eseguito un periodo di internato o di frequenza per il tempo stabilito, avere seguito le lezioni e le esercitazioni, avere superato gli esami previsti dalla scuola e presentare una tesi corredata da contributi personali e discuterla oralmente nell'esame di diploma.

Art. 285. — Gli specializzandi dovranno ottenere la firma di presenza relativa ai singoli corsi di lezioni, alla fine dei quali dovranno sostenere i rispettivi esami. I respinti in non più di due materie, potranno essere ammessi nell'anno successivo, mantenendo l'obbligo di superare tali esami alla prima sessione.

Art. 286. — Le commissioni per gli esami di profitto composte da non più di tre membri, compreso un libero docente, sono nominate dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola. La commissione per gli esami di diploma è costituita da cinque membri nominati dal consiglio di facoltà, udito il parere del direttore della scuola e composta a norma dell'art. 86 del regolamento generale universitario. I candidati non riconosciuti idonei possono presentarsi all'esame di diploma soltanto una seconda volta dopo un anno di frequenza alla scuola. A coloro che superano l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in medicina interna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 313

LEGGE 28 gennaio 1977, n. **10**.

Norme per la edificabilità dei suoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare*)

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.

Art. 2.

(*Piani di zona e demani comunali di aree*)

Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865.

Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato ».

L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogato. Le aree già vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per ciò che concerne i requisiti soggettivi.

Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data dal 31 dicembre 1980.

Art. 3.

(*Contributo per il rilascio della concessione*)

La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione.

Art. 4.

(*Caratteristiche della concessione*)

La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo 41-*quinquies*, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:

a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile;

b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;

c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà.

Art. 5.

(*Determinazione degli oneri di urbanizzazione*)

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente articolo 3, con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-*quinquies*, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.

Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma, i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 6.

(*Determinazione del costo di costruzione*)

Il costo di costruzione di cui al precedente articolo 3 per i nuovi edifici è determinato annualmente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sulla base del costo dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Con lo stesso provvedimento sono identificate classi di edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla citata legge per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, quota che viene determinata dalla regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione.

Nella prima applicazione della presente legge il decreto di cui al primo e secondo comma deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.

Art. 7.

(*Edilizia convenzionata*)

Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui al precedente articolo 3 è ridotto alla sola quota di cui all'articolo 5 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo articolo 8.

Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

Fino all'approvazione da parte della regione della convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato dal consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al successivo articolo 8.

Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.

La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.

Art. 8.

(*Convenzione-tipo*)

Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente articolo 7, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonchè i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonchè gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonchè delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del precedente articolo 6.

Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.

I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

Art. 9.

(*Cessione gratuita*)

Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unila-

terale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;

d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonchè per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 il contributo per la concessione — da determinarsi dal comune ai sensi del precedente articolo 5 — è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza)

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 5, nonchè in relazione ai tipi di attività produttiva.

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonchè una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

Art. 11.

(Versamento del contributo afferente alla concessione)

La quota di contributo di cui al precedente articolo 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.

La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.

Art. 12.

(Destinazione dei proventi delle concessioni)

I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonchè all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo 13.

Art. 13.

(Programmi pluriennali di attuazione)

L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone — incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione — nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali — fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica — dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi

previsti dal precedente articolo 9, semprechè non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.

La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4.

Art. 14.

(*Indennità di espropriazione*)

Al primo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, la cifra « 30 per cento », è sostituita dalla cifra « 50 per cento ».

All'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma.

Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto. ».

L'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione della indennità alla commissione competente per territorio di cui all'articolo 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio della azienda agricola e la comunica all'espropriante.

L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 10. ».

I primi quattro commi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:

« Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.

La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.

La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'articolo 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.

Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato. ».

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'articolo 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo. ».

Al primo comma dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: « dell'ufficio tecnico erariale », sono sostituite dalle seguenti: « della commissione di cui all'articolo 16 ».

Al terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: « L'ufficio tecnico erariale provvede », sono sostituite dalle seguenti: « La commissione di cui all'articolo 16 provvede » e le parole: « un ventesimo dell'indennità », sono sostituite dalle seguenti: « un dodicesimo dell'indennità ».

All'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247. ».

Art. 15.

(*Sanzioni amministrative*)

Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta:

a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera *b*).

La vigilanza sulle costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.

L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.

Contro l'ordinanza del sindaco può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che è emessa dal sindaco del comune interessato.

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

Art. 16.

(*Tutela giurisdizionale*)

I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Art. 17.

(*Sanzioni penali*)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e ferme le sanzioni previste dal precedente articolo 15 si applica:

a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 18.

(*Norme transitorie*)

Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.

Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:

non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;

è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;

è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.

In ordine alle istanze di cui al secondo comma la concessione con i benefici ivi previsti non può essere data dopo un anno dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio-rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune.

I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.

Art. 19.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione.

Art. 20.

(*Norme tributarie*)

Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.

Art. 21.

(*Disposizioni finali*)

Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Restano altresì in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione « licenza edilizia » sostituita dall'espressione « concessione ».

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — COSSIGA — BONIFACIO — MORLINO — PANDOLFI — STAMMATI — MARCORA — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1976.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Copertino » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Copertino » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Puglia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la

proposta del disciplinare di produzione dei vini « Copertino » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1976, n. 69;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Copertino » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1977.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1977, con la denominazione di origine controllata « Copertino » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché tali vitigni non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Copertino ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini « Copertino » nei tipi « Riserva » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino « Riserva » in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino « Riserva » invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi della loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Copertino » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il

periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1976

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 88

Disciplinare di produzione dei vini « Copertino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Copertino » è riservata ai vini rosso e rosato che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Copertino » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negro amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Montepulciano e Sangiovese presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%. La presenza nei vigneti del vitigno Sangiovese non dovrà superare il 15% del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di: Copertino, Carmiano, Arnesano e Monteroni ed in parte i territori comunali di: Galatina e Lequile.

Tale zona è così delimitata:

dalla strada statale Salentina di Gallipoli (n. 101) a quota 50, in prossimità di Collemèto; il limite segue, verso ovest, la strada che conduce a S. Barbara toccando la Masseria Bassi, giunto a quota 51 si dirige verso il Casino Donna Benedetta seguendo la strada sino all'incrocio della medesima con il confine comunale di Copertino.

Prosegue quindi lungo tale confine, prima in direzione ovest e poi nord, sino ad incontrare quello di Carmiano in località Dodici Tomoli.

Dal punto d'incrocio, il limite, prosegue verso ovest lungo il confine occidentale e poi settentrionale di Carmiano sino a raggiungere quello di Arnesano, località Giardino Marasco, segue poi quest'ultimo prima verso est e poi verso sud fino ad incrociare il confine comunale di Monteroni in prossimità di Villa Cantora. Lungo il confine comunale di Monteroni prosegue verso sud raggiungendo la strada per Monteroni nelle vicinanze di Villa Romano. Segue quindi la strada Monteroni-S. Pietro in Lama-Lequile sino all'abitato di quest'ultimo centro urbano e da qui, percorrendo la strada statale Salentina di Gallipoli (n 101) in direzione sud raggiunge il punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreni di tipo marnoso derivanti dal disfacimento delle formazioni argillo sabbioso del calcare pleistocenico, terreni particolarmente permeabili sciolti o di medio impasto sufficientemente fertili.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a quintali 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso ed il 35% per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino « Copertino » rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una macerazione variante tra le 12 e le 24 ore.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del « rosato », non può essere utilizzato per la preparazione del « Copertino » rosso.

Art. 6.

Il vino « Copertino » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino di varia intensità con lievi toni arancioni se invecchiato;
odore: vinoso persistente;
sapore: asciutto con retrogusto amarognolo, vellutato, sapido, generoso;
gradazione alcoolica minima complessiva. 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Il vino « Copertino » rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosa salmone, tendente qualche volta al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, distinto e giustamente persistente;
sapore: asciutto, senza asperità, con fondo erbaceo unito ad un retrogusto amarognolo gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Copertino » rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12, qualora venga sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno due anni ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5 può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva « Riserva ».

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel presente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Copertino » rosso del tipo « Riserva » deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Copertino », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(760)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1976.

Ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Abruzzi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Abruzzi »;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1973, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, della Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Abruzzi » nella seduta del 27 ottobre 1976, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Abruzzi » è costituita come segue:

Presidente:

Culcasi dott. Filippo, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Colella dott. Luigi, consigliere della Corte dei conti;

Sodano dott. Raffaele, vice prefetto;

Sabella dott. Alfredo, vice prefetto;

Facchini dott. Ennio Quirino, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Marcheggiani avv. Nicola, esperto nelle discipline amministrative;

Marinacci Francesco Saverio, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto vicario dott. Francesco Privitera, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Borrelli dott. Marcello, referendario della Corte dei conti;

Di Bello dott. Michelangelo, vice prefetto ispettore r.e.;

Simonelli avv. Nello, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1977
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 93

(791)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1976.

Ripartizione dello speciale fondo per gli asili-nido fra le regioni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per l'anno 1976 (saldo INPS per l'anno 1975).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 di detta legge, per i quali al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di 3800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire fra le regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10, per i quali il fondo speciale per gli asili-nido viene alimentato:

a) da contributi versati semestralmente al bilancio dello Stato dall'I.N.P.S. e dagli altri enti previdenziali, di cui alla legge sopracitata;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi;

Visto il proprio precedente decreto in data 10 luglio 1975, con il quale è stata effettuata la ripartizione fra tutte le regioni del fondo statale di lire 16 miliardi per l'anno 1975, in conformità del disposto dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 1044;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, lettera *a*), della legge n. 1044, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha versato al bilancio dello Stato, quale saldo, del contributo per l'anno 1975, la somma di lire 2.075.378.620 (duemiliardisettantacinquemilionitrecentosettantottomilaseicentoventi);

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione di tale somma al fine di assicurare continuità di finanziamento nella esecuzione del piano per l'esercizio 1975;

Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'art. 9, lettera *a*), in conseguenza deve avvenire in base ai prospetti approvati con il richiamato proprio decreto 10 luglio 1975;

Vista la variazione in aumento di L. 2.075.378.620 disposta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1976, cap. 2598, con decreto del Ministro per il tesoro n. 164268 del 12 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1976, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 315;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra tutte le regioni di L. 2.075.378.620 (duemiliardisettantacinquemilionitrecentosettantottomilaseicentoventi) del fondo speciale alimentato dai contributi di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e versati, quale saldo del contributo per l'anno 1975, al bilancio dello Stato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è determinata, per l'ulteriore finanziamento del piano relativo all'anno 1975 secondo il piano seguente.

La spesa relativa è autorizzata sul cap. 2598 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1976:

Regione		Importo
Piemonte	L.	152.254.865
Lombardia	»	244.813.555
Veneto	»	138.391.200
Liguria	»	59.547.700
Emilia-Romagna	»	131.679.820
Toscana	»	108.308.140
Umbria	»	35.026.500
Marche	»	52.746.320
Lazio	»	137.963.670
Abruzzi	»	56.081.320
Molise	»	18.761.620
Campania	»	239.632.630
Puglia	»	163.299.700
Basilicata	»	38.412.830
Calabria	»	114.386.650
Sicilia	»	229.971.200
Sardegna	»	72.947.800
Valle d'Aosta	»	5.594.050
Bolzano	»	17.700.750
Trento	»	15.652.450
Friuli-Venezia Giulia	»	42.205.350
Totale	L.	2.075.378.620

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento sul cap. 2598 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1976 con la emissione di ordinativi diretti per complessive L. 2.075.378.620 (duemiliardisettantacinquemilionitrecentosettantottomilaseicentoventi) a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle provincie autonome di Trento e Bolzano, in conformità al precedente art. 1.

Gli ordinativi diretti di cui al presente articolo, saranno tratti sulle tesorerie provinciali e centrali e resi esigibili mediante versamento del relativo importo a favore dell'ente creditore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1977
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 58

(719)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1976.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1977-87 per L. 360.560.000.000, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e della legge 31 marzo 1976, n. 72.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto, in particolare, l'art. 1 del cennato decreto-legge n. 264 come risulta modificato dalla indicata legge di conversione, il quale, ai fini dell'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e da altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni, ha autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 72, ed, in particolare, l'art. 1 con cui il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è stato elevato da lire 2.700 miliardi a lire 4.100 miliardi, con un aumento, pertanto, di lire 1.400 miliardi, disponendo che ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie stesse si provvede con le disponibilità di cui all'art. 4 del ripetuto decreto-legge n. 264;

Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, ai sensi del quale le menzionate operazioni di ricorso al mercato finanziario possono essere realizzate mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Ritenuta l'opportunità di far ricorso all'emissione di certificati speciali di credito;

Visto l'art. 46, sesto comma, del richiamato decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale stabilisce, fra l'altro, che per l'emissione dei certificati speciali di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati speciali di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 80, in virtù del quale: *a*) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno; *b*) i prezzi d'emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi — da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte — nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 601452/66-L, in data 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 399, con cui, in applicazione dell'art. 1 del ricordato decreto-legge n. 264, è stata disposta una prima emissione di certificati speciali di credito per un ammontare, in valore nominale, di lire 1.900 miliardi, con cui è stato acquisito un netto ricavo di lire 1.748 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 508117/66-L-2, in data 18 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 54, con cui, in applicazione dell'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 264, è stata disposta una seconda emissione di certificati speciali di credito per un ammontare, in valore nominale, di lire 566 miliardi, con cui è stato acquisito un netto ricavo di L. 549.963.333.335;

Visto il proprio decreto n. 511483/66-L-3, in data 24 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1975, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 364, con cui, in applicazione dell'art. 1 del menzionato decreto-legge n. 264, è stata disposta una terza emissione di certificati speciali di credito per un ammontare, in valore nominale, di L. 417.580.000.000, con cui è stato acquisito un netto ricavo di L. 402.036.744.445;

Visto il proprio decreto n. 303900/66-L-4, in data 6 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1976, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 335, con cui in applicazione dell'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 264, come risulta modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, è stata disposta una quarta emissione di certificati speciali di credito per un ammontare, in valore nominale, di L. 1.233.600.000.000 e in netto di L. 1.077.001.333.333 (v. unita quietanza);

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente certificati speciali di credito per un importo nominale di L. 360.560.000.000, a valere sulla autorizzazione prevista dal surriportato decreto-legge n. 264, come risulta modificata dall'art. 1 della cennata legge 31 marzo 1976, n. 72, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, come risulta modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1987, per l'importo, in valore nominale, di L. 360.560.000.000 (trecentosessantamiliardicinquecentosessantamilioni):

prezzo di emissione: lire 89,00 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10 % annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie da L. 36.056.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi, sempreché appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni,

possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 1° aprile di ogni anno, o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1978, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « ESTINZIONE DEI DEBITI DEGLI ENTI MUTUALISTICI » « DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 E LEGGE 31 MARZO 1976, N. 72 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1987 » « QUINTA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonché per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo del titolo reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1987 » « QUINTA EMISSIONE » « D.L. 8-7-1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17-8-1974, N. 386 E LEGGE 31-3-1976, N. 72 » « D.M. 306423/66-L-5 DEL 30 DICEMBRE 1976 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1987 » « QUINTA EMISSIONE » « D.L. 8-7-1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17-8-1974, N. 386 E LEGGE 31-3-1976, N. 72 », il numero della cedola e l'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali, nel prospetto, portano le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero del prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certi-

ficati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico, a termine dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1977 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1978 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1977
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 327

DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 E LEGGE 31 MARZO 1976, N. 72, CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1977-1987. EMISSIONE DI L. 360.560.000.000.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1977	18.028.000.000	—	360.560.000.000
1-1-1978	18.028.000.000		
1-7-1978	18.028.000.000	36.056.000.000	324.504.000.000
1-1-1979	16.225.200.000		
1-7-1979	16.225.200.000	36.056.000.000	288.448.000.000
1-1-1980	14.422.400.000		
1-7-1980	14.422.400.000	36.056.000.000	252.392.000.000
1-1-1981	12.619.600.000		
1-7-1981	12.619.600.000	36.056.000.000	216.336.000.000
1-1-1982	10.816.800.000		
1-7-1982	10.816.800.000	36.056.000.000	180.280.000.000
1-1-1983	9.014.000.000		
1-7-1983	9.014.000.000	36.056.000.000	144.224.000.000
1-1-1984	7.211.200.000		
1-7-1984	7.211.200.000	36.056.000.000	108.168.000.000
1-1-1985	5.408.400.000		
1-7-1985	5.408.400.000	36.056.000.000	72.112.000.000
1-1-1986	3.605.600.000		
1-7-1986	3.605.600.000	36.056.000.000	36.056.000.000
1-1-1987	1.802.800.000		
1-7-1987	1.802.800.000	36.056.000.000	—

(762)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Frate Angela, in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2615 in data 6 agosto 1959 la ditta Frate Angela fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Margellina, 156, specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la lettera in data 16 febbraio 1976, con la quale il comando carabinieri NAS comunica di avere accertato che la ditta non è funzionante dal 1971, epoca in cui il Ministero della sanità dispose la cessazione di ogni attività per inidoneità dei locali;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie modificato con l'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Frate Angela l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Margellina, 156, concessa con decreto ministeriale n. 2615 del 6 agosto 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta stessa.

Roma, addì 30 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(480)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1976.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento in altra sede, dell'autorizzazione a compiere operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali nell'officina della ditta Ivers Lee Italia S.p.a., in Caronno Pertusella.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4604 in data 5 giugno 1969 la ditta Ivers Lee Italia S.p.a. fu autorizzata a compiere nell'officina farmaceutica sita in Caronno Pertusella (Varese), via Origgio, operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali consistenti in: 1) inclusione in nastri di carta, alluminio, ecc. di capsule, compresse e confetti prodotte da terzi; 2) confezionamento in buste di polveri, granulari, liquidi; 3) chiusura di supposte in valve di alluminio per conto di terzi che siano stati previamente autorizzati a fare eseguire le medesime operazioni di confezionamento presso l'officina suddetta;

Vista la lettera in data 29 maggio 1974, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra avendo trasferito l'officina farmaceutica in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata su rinuncia, per trasferimento in altra sede, alla ditta Ivers Lee Italia S.p.a. l'autorizzazione a compiere operazioni terminali di confezionamento di

specialità medicinali, nell'officina farmaceutica sita in Caronno Pertusella (Varese), via Origgio, concessa con decreto ministeriale n. 4604 del 5 giugno 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 30 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(478)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Omino di Ferro & Martazz S.p.a., in Casorate Primo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Omino di Ferro & Martazz S.p.a. di Casorate Primo (Pavia), ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 8.312,75 di cui al modello *B*-Import n. 4719824 rilasciato in data 19 gennaio 1976 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Pavia, per l'importazione di giubbotti impermeabili di origine Hong Kong e provenienza Hong Kong;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 24 marzo 1976 con un ritardo, quindi, di cinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commerico con l'estero con nota n. 495438 del 7 luglio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 4 maggio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto i motivi stessi risultano inconsistenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Omino di Ferro & Martazz S.p.a. di Casorate Primo (Pavia), mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Pavia, nella misura del 5 % di Lgs. 8.312,75 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(344)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1977.

Autorizzazione all'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1969, n. 138, e le successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, ha chiesto di essere autorizzato ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a 40 volte l'ammontare del capitale sociale nonchè delle riserve;

Valutata la predetta istanza alla luce delle esigenze operative dell'istituto medesimo e avuta presente la opportunità di assicurare allo stesso un sufficiente grado di elasticità nell'attività di finanziamento del settore;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, è autorizzato ad emettere obbligazioni fino a 40 volte l'ammontare del capitale sociale versato, nonchè delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(533)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Chieti;

Considerato che il sig. Euclide Di Renzo, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria, si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla circolare di questo Ministero n. 14/3PS/15105 dell'11 gennaio 1973;

Considerato che sono stati rappresentati alla organizzazione sindacale interessata i motivi di decadenza dall'incarico del predetto componente;

Vista la nota n. 28827 del 12 novembre 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Pietro Iacobitti in sostituzione del sig. Euclide Di Renzo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Euclide Di Renzo, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Chieti in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il sig. Pietro Iacobitti è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Chieti in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Euclide Di Renzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(610)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Mantova;

Considerato che il sig. Albertino Montresor membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste con la circolare di questo Ministero n. 14/3PS/15105 dell'11 gennaio 1973;

Considerato che sono stati rappresentati alla organizzazione sindacale interessata i motivi di decadenza dall'incarico del predetto componente;

Vista la nota n. 9531 del 3 luglio 1974, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Mantova ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Claudio Bonafede in sostituzione del sig. Albertino Montresor;

Ritenuta la necessità di provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Albertino Montresor, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Mantova in rappresentanza dei lavoratori del settore industria, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il dott. Claudio Bonafede è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Mantova in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Albertino Montresor.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(605)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Isernia;

Considerato che il dott. Mario Lancellotta membro del comitato predetto in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste con la circolare di questo Ministero n. 14/3PS/15105 dell'11 gennaio 1973;

Considerato che sono stati rappresentati all'ordine medesimo i motivi di decadenza dall'incarico del predetto componente;

Vista la nota n. 13731 del 2 luglio 1974, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupa-

zione di Isernia ha comunicato che l'ordine dei medici della provincia di Isernia ha designato il dott. Vincenzo Di Marzo in sostituzione del dott. Mario Lancellotta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Lancellotta, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Isernia in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Di Marzo è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Isernia in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici ed in sostituzione del dott. Mario Lancellotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(607)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna;

Considerato che il dott. Olimpio Grandi membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste con la circolare di questo Ministero n. 14/3PS/15105 dell'11 gennaio 1973;

Considerato che sono stati rappresentati alla organizzazione sindacale interessata i motivi di decadenza dall'incarico del predetto componente;

Vista la nota n. 8692 del 25 luglio 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il rag. Angelo Minguzzi in sostituzione del dott. Olimpio Grandi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Olimpio Grandi, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il rag. Angelo Minguzzi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del dott. Olimpio Grandi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(606)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Emerson Electronics S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Emerson Electronics S.p.a. - Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 7.343.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3762343 rilasciato in data 5 giugno 1975 dalla Banca nazionale dell'agricoltura - Pistoia, per l'importazione di 350 registr. suono resi C & F di origine Giappone e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 14 agosto 1975 con un ritardo, quindi, di quaranta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 307253 del 23 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata

legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo nello adempimento sarebbe stato determinato oltre che dal protrarsi del viaggio per ferrovia della merce dalla circostanza che si è reso necessario ottenere, prima di poter effettuare lo sdoganamento il prescritto visto ministeriale sulla dichiarazione d'importazione, visto di cui la ditta avrebbe dovuto essere in possesso ancor prima di disporre il pagamento anticipato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Emerson Electronics - Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura - Pistoia, nella misura del 5 % di Yen 7.343.000 di cui al mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(487)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Jonica costruzioni », in Policoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1976, con il quale sono stati revocati gli amministratori e i sindaci della società cooperativa « Jonica costruzioni », con sede in Policoro (Matera), ai sensi dell'art. 2543 del codice civile e il rag. Vincenzo Massariello ne è stato nominato commissario governativo per il periodo di sei mesi, con i poteri del consiglio di amministrazione e con il compito di normalizzare la situazione dell'ente;

Vista la relazione del commissario governativo in data 11 ottobre 1976 e l'unito verbale dell'assemblea generale dei soci della cooperativa sopracitata, dalla quale si rileva che le attività della stessa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'ente in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la lettera dell'associazione nazionale di rappresentanza e tutela cui la cooperativa aderiva, in data 2 dicembre 1976, con la quale vengono segnalati, per la nomina a commissario liquidatore della cooperativa predetta, tre nominativi di persone, tutte peraltro residenti a Roma;

Ritenuto opportuno far cadere la scelta del liquidatore in relazione alla non eccessiva rilevanza patrimoniale dell'ente e alla necessità di non gravare di eccessive spese la gestione per non ridurre ulteriormente l'attivo a disposizione dei creditori su persona residente sul posto;

Ritenuto altresì opportuno far cadere detta scelta sull'attuale commissario governativo che già conosce la situazione dell'ente e al quale più agevole potrà riuscire il compito della liquidazione dell'ente stesso;

Decreta:

La società cooperativa « Jonica costruzioni », con sede in Policoro (Matera), costituita in data 26 marzo 1966, per atto a rogito del notaio dott. Nicola Ricciardulli, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Vincenzo Massariello ne è nominato commissario liquidatore con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(486)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. di Cava dei Tirreni, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 71.765,71 di cui al mod. *B*-Import n. 3282617 rilasciato in data 7 giugno 1974 dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Salerno, per l'importazione di cotone grezzo di origine India e provenienza India;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 30 marzo 1976 con un ritardo, quindi, di oltre venti mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 720292 del 31 agosto 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 22 aprile 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze esclusivamente di carattere aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. di Cava dei Tirreni, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, filiale di Salerno, nella misura del 5 % di $ 71.765,71 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(488)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Voxson S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 agosto 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Voxson S.p.a. di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 12.496.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3997352 rilasciato in data 13 settembre 1974 dal Banco di Roma, filiale di Roma, per l'importazione di 800 tubi catodici per televisori a colori di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 7 gennaio 1975 per Yen 6.248.000 e il 3 febbraio 1975 per Yen 6.248.000 con ritardi, quindi, di ottantasei e centotredici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700214 dell'8 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 26 marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso è stato determinato da fatti meramente aziendali consistenti in una grave crisi che ha indotto l'operatore a sospendere tutte le importazioni non strettamente necessarie;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952 si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Voxson S.p.a. di Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma, filiale di Roma, nella misura del 5% di Yen 12.496.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(763)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Ariete, in S. Croce sull'Arno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da

prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Conceria Ariete di S. Croce sull'Arno, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 28.825,21 di cui al mod. *B*-Import n. 3522125 rilasciato in data 23 maggio 1973 dalla Cassa di risparmio di San Miniato, per l'importazione di pelli bovine semiconciate di origine India e provenienza India;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 12 luglio 1973 per $ 24.021,01 e il 3 gennaio 1974 per $ 4.804,20 con un ritardo, quindi, da giorni venti a sei mesi e mezzo circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 620282 del 5 dicembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 5 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto i motivi (scioperi doganali e portuali) addotti dall'interessata non sono assistiti da elementi probatori e che, d'altra parte, l'entità del ritardo non appare possa essere giustificata dalla natura dei motivi di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Ariete di S. Croce sull'Arno, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di S. Miniato, nella misura del 5% di $ 28.825,21 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(764)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1977.

Modificazione al caposaldo finale della strada statale n. 641, denominata « del Passo di Fedaia ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 10 marzo 1976, n. 1722, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S., al fine di eliminare la sovrapposizione della strada statale n. 641, denominata « del Passo di Fedaia », nel tratto terminale verso Caprile per una lunghezza di km 1 + 120, alla strada statale n. 563, denominata « di Salisei », ha chiesto la modifica del caposaldo finale della citata strada statale n. 641, con conseguente cambiamento di itinerario da « innesto strada statale n. 48 a Canazei-Passo di Fedaia-innesto strada statale n. 203 a Caprile » (dell'estesa di km 27 + 500) a « innesto strada statale n. 48 a Canazei-Passo di Fedaia-innesto strada statale n. 563, presso Rocca Pietore » (dell'estesa di km 26 + 380);

Sentiti il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici i quali hanno espresso parere favorevole, rispettivamente con i voti 20 febbraio 1975, n. 104 e 13 luglio 1976, n. 482;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla richiesta dell'A.N.A.S. relativa alla sopraindicata nota n. 1722;

Ai sensi della legge n. 126 del 1958;

Decreta:

La strada statale n. 641 avrà il seguente itinerario: « innesto strada statale n. 48 a Canazei-Passo di Fedaia-innesto strada statale n. 563 presso Rocca Pietore » per un'estesa di km 26 + 380.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(734)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1977.

Trasformazione della società « Helios Italia - Società fiduciaria e di revisione per azioni », in Roma, in società in accomandita semplice, modificazione alla denominazione, trasferimento della sede sociale e limitazione dell'autorizzazione all'esercizio della sola attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1968, con il quale la società « Helios - Società di revisione a r.l. », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1976, concernente la modifica della denominazione sociale della predetta società in « Helios Italia - Società fiduciaria e di revisione per azioni »;

Vista la delibera del 14 novembre 1975, con la quale l'assemblea dei soci ha trasferito la sede sociale da Roma a Torino;

Vista la delibera del 20 novembre 1975, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato l'oggetto sociale limitando l'attività alla sola revisione;

Vista la delibera del 20 dicembre 1975, con la quale l'assemblea dei soci ha trasformato la forma societaria da società per azioni in società in accomandita semplice ed ha conseguentemente modificato la denominazione sociale in « Helios Italia - di Camerano e C. - Società in accomandita semplice »;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge stabiliti dalle vigenti leggi al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla conseguente variazione dei precedenti decreti 19 giugno 1948 e 3 gennaio 1976;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla società « Helios Italia - Società fiduciaria e di revisione per azioni » all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione con i decreti ministeriali 19 giugno 1968 e 3 gennaio 1976, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, è limitata al solo esercizio di attività di revisione.

L'autorizzazione stessa si intende riferita, in relazione alle premesse, alla società « Helios Italia - di Camerano e C. - Società in accomandita semplice », con sede in Torino.

E' fatta salva a tutti gli effetti la continuità delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(615)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1977.

Iscrizione nell'elenco nazionale dei produttori ortofrutticoli della « AS.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli », in Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, che in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto l'atto 7 febbraio 1974, per notaio G. Fornari, repertorio n. 25342, con il quale è stata costituita l'associazione denominata « AS.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli », con sede in Parma, via San Leonardo, 17;

Vista la domanda, in data 29 dicembre 1975, con la quale l'« AS.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli », con sede in Parma, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori e la documentazione che la precitata associazione ha prodotto giusto l'art. 2 del predetto regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Parma con nota n. 31 del 2 gennaio 1976;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione 1ª, nella riunione del 30 novembre 1976;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative surrichiamate, per poter fruire dei benefici in essa previste;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nella « AS.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli », con sede in Parma, via San Leonardo, 17, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e del relativo regolamento di esenzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1977

Il Ministro: MARCORA

(922)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1977.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento in altra sede, della autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Farmaceutici Coli S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con propri decreti n. 4578 in data 22 marzo 1969 e n. 4985 in data 6 marzo 1972 la ditta Farmaceutici Coli S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Alfredo Fusco, 43, specialità chimiche e biologiche purchè registrato, nonchè preparati galenici in polveri, compresse, pomate e sciroppi;

Viste le lettere in data 30 luglio 1976 e 3 novembre 1976, con le quali la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede alla ditta Farmaceutici Coli S.r.l. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Alfredo Fusco, 43, concessa con i decreti n. 4578 in data 22 marzo 1969 e n. 4985 in data 6 marzo 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta medesima.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il Ministro: Dal Falco

(795)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per quattro strade in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Ferrara n. 2547 dell'8 settembre 1976 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sotto elencate:

1) « Circonvallazione di Cento » - dal ponte sul Reno (confine con la provincia di Bologna) all'incrocio con la strada statale n. 255 di « S. Matteo Decima » - km 2 + 932;

2) « Bondeno finale » - da Bondeno a località « pesa obici » (confine con la provincia di Modena) - km 9 + 019;

3) « Bivio passo Segni-Correggio » - da bivio « passo Segni » a Correggio - km 25 + 755;

4) « Filo-Longastrino » - da « Ponte Bastia » a « Madonna del Bosco» - km 19 + 622;

Vista la relazione del genio civile di Ferrara in data 16 novembre 1976, n. 7341;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato tecnico circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ferrara fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti, il segnale « dare precedenza » oppure in base a circostanziate valutazioni in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ». Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore, con le lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione, sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare n. 7000 IGCT dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati da un pannello di « identificazione strade » di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1966).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza; fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: La Forgia

(990)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Motomar S.p.a. - Concessionaria motori marini, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1942, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attri-

buiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Motomar S.p.a. - Concessionaria motori marini di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 5.379.952 di cui al modello *B*-Import n. 4948796 rilasciato in data 24 settembre 1975 dalla Banca Cesare Ponti di Milano, per l'importazione di una partita di motori fuoribordo di origine e provenienza Belgio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano, limitatamente al minor importo di F.B. 1.170.625 il 17 novembre 1975 con un ritardo di giorni ventiquattro rispetto ai termini di validità dell'impegno valutario mentre per il residuo importo di F.B. 4.209.327 l'importazione della merce è avvenuta entro i previsti termini di validità dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, paragrafo 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 997670 del 12 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con istanza del 30 giugno 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto caratterizzata da esigenze ed opportunità di natura strettamente commerciale, consistenti in difficoltà finanziarie per cui non è stato possibile reperire i fondi necessari a coprire la quota IVA da versare all'atto dello sdoganamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Motomar S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca Cesare Ponti di Milano, nella misura del 5 % di F.B. 1.170.625 quale importo parziale del mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(794)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Molise.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Molise;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi nelle sottoelencate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Campobasso - grandinate del 14 giugno, 12, 27 luglio, 21 agosto 1976; piogge continue del periodo luglio-agosto 1976.

Isernia - piogge continue del periodo giugno-luglio 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Campobasso - grandinate del 14 giugno, 12, 27 luglio, 21 agosto 1976:

comune di Baranello per i fogli di mappa numeri 8, 9, 13, 16, per intero e per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 10, 15, 17, 22, in parte;

comune di Montenero di Bisaccia per i fogli di mappa numeri 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 75, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 46, 47, 56, 72, 74, tutti in parte;

comune di Termoli per i fogli di mappa numeri 5, 7, 16, 23, 24, tutti in parte e per il foglio di mappa numero 15 per intero;

comune di Campomarino per i fogli di mappa numeri 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, tutti in parte;

comune di Montagano per i fogli di mappa numeri 15, 19, 20, 21;

comune di Ururi per i fogli di mappa numeri 13, 21, 11, 8, 3, 4, 2, 7;

comune di Rotello per i fogli di mappa numeri 28, 29, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51;

comune di S. Martino in Pensilis per i fogli di mappa numeri 62, 63, 65, 68, 69;

comune di Toro per i fogli di mappa numeri 13 e 14; per intero, e per i fogli di mappa numeri 8, 9, 11, 19, tutti in parte;

comune di Macchia Valfortore per i fogli di mappa numeri 2, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 9, 10, 12, 13, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 11 e 17, in parte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro: MARCORA

(729)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, numero 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Caserta - grandinata dell'11 agosto 1976.

Napoli - nubifragi con grandine del 29, 30 giugno, 22, 31 luglio, 1, 2 agosto, 1, 2 settembre 1976.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche indicate a fianco della sottoelencata provincia e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Avellino - nubifragi e grandinate dell'11 agosto 1976:

comune di Cervinara: territorio a valle della ferrovia della Valle Caudina e della strada nazionale, al limite della provincia. Località: S. Cosmo, Cardito, Campomarzo, Iavari, Ponte Mainolfi, Corteniglio, La Torre;

comune di Rotondi: territorio a valle della ferrovia della Valle Caudina, al limite della provincia. Località: Campizze, Campuri, Varco, Varecchioni, Vassalli, Sepaloni, Fungarelle;

comune di S. Martino di V.C.: territorio a valle della strada nazionale, al limite della provincia. Località: La Torre, Campanino, Supiesti, Fellitto, Campoloffredo, Sferracavallo, Paduli, Cortenova, Burranico, Girone, Borghe, Bosco Masserie, Varretelle, Quercino, Carrara, S. Palerio, Giacchi, Innocenti, Ponte delle Tavole, Torretiello, Setari;

comune di Altavilla Irpina per le località Ortora, Giuntura, Frondelle, Piani, Iscalonga, Formusi, Pannone di sopra, Pannone di sotto, Sala, S. Angelo, Pariti, S. Mango, Belvedere, Pincera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro: MARCORA

(730)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, numero 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Latina - grandinate del 22, 23 maggio 1976.

Viterbo - tromba d'aria del 12 ottobre 1976; grandinate del 9 maggio 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Viterbo - tromba d'aria del 12 ottobre 1976 (art. 4):

comune di Tarquinia per le località Lance, Portaccia, Giardini, Monterozzi Marina, Poderino, Vaccareccia, Piane della Marta;

comuni di Viterbo, Tuscania, Marta e Montefiascone per le località S. Bernardino, Cipollaretta, Burleo, C. Le Trinità, C.le Menecozzi Vecchio (parte), Bottino, Campo S. Lorenzo, S. Lorenzo I, S. Angelo (parte), Macchia Dogana, S. Lorenzo II, C.le Serpepe (parte), Pian del Fontanile (parte), Acqua Ferrata, Piancarora, Sette

Cannelle, Serpetello, Grotta delle Monache (parte), F.le del Musacchio (parte), Pianalunga, Prato delle Grazie (parte), l'Arcione, Campo di Dio, Campo della Quercia, Poggio di Campo Perello, Grotta nuova (parte), Trasacco, Grotte Basse, S. Giorgio, Scarpara (parte), Pizzicagno (parte), M.te Liano, Lo Stallone (parte), C.le Basilio, S. Lario, Quarto della Pace (parte).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro: MARCORA

(728)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsnak S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Italsnak S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di F.S. 20.225 di cui al mod. *B*/Import n. 5319313 rilasciato in data 25 settembre 1975 dalla sede di Milano dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, per l'importazione di 2 bilance automatiche di origine e provenienza Svizzera, del valore complessivo di F.S. 41.450;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ponte Chiasso il 9 gennaio 1976 con un ritardo, quindi, di settantasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Italiano dei Cambi - Ispetorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 830539 del 25 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 19 febbraio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo della consegna da parte della fornitrice estera svizzera risulta a sua volta essere stato determinato dal mancato invio in tempo utile da parte dell'importatore di disegni relativi a modifiche tecniche della bilancia, richieste dal medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsnak S.p.a. di Milano mediante fidejussione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino nella misura del 5 % di F.S. 20.225 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(827)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Importazione di quarantottomilacinquecento capi di giovani bovini destinati all'ingrasso.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il regolamento n. 3116 della commissione della C.E.E. del 21 dicembre 1976, concernente il rilascio, durante il periodo di applicazione di misure di salvaguardia, di titoli di importazione per cinquantamila giovani bovini destinati all'ingrasso, dei quali capi quarantottomilacinquecento assegnati all'Italia;

Considerata la necessità di adottare misure atte ad assicurare l'effettiva destinazione all'ingrasso del bestiame bovino importato;

Considerata, altresì, l'opportunità di regolare l'importazione del bestiame evitandone la concentrazione in brevi periodi di tempo;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni definitive di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso superiore a 220 kg e inferiore o pari a 300 kg, nei limiti della quota di quaran-

tottomilacinquecento capi, assegnata all'Italia in base al regolamento (CEE) n. 3116 del 21 dicembre 1976, sono subordinate alla presentazione in dogana di un titolo d'importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II.

Se il peso del giovane bovino importato è inferiore del 10%, al massimo, al peso di 220 kg, esso è da considerare importato in virtù del regolamento (CEE) sopracitato.

Il predetto quantitativo di quarantottomilacinquecento capi viene suddiviso in tre quote di cui la prima di sedicimilacinquecento capi e le altre due di sedicimila capi ciascuna.

Ogni quota è riservata, nella misura di due terzi a favore di allevatori e associazioni o cooperative di allevatori.

Art. 2.

Ai fini dell'utilizzo delle quote di cui all'art. 1, le domande per ottenere i certificati d'importazione devono essere presentate, secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 193 del 17 gennaio 1975, rispettivamente entro il 3 febbraio, 28 febbraio e 31 marzo 1977.

Esse debbono contenere, tra l'altro, l'indicazione del numero dei capi che non deve essere inferiore a cento e debbono essere accompagnate:

a) se il richiedente è un allevatore: da una dichiarazione, sottoscritta dallo stesso richiedente, da cui risulti che il medesimo esercita l'attività di allevamento di bovini;

b) se il richiedente è una associazione o una cooperativa di allevatori: dall'atto costitutivo e dallo statuto;

c) se si tratta di altri richiedenti: dal certificato rilasciato dalle camere di commercio da cui risulti la specifica attività svolta.

Le domande debbono essere, in ogni caso corredate:

da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui risulti l'impegno a destinare all'ingrasso i bovini da importare per un periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di sdoganamento;

da una cauzione pari a 60 u.c. per ogni capo. Essa può essere costituita mediante fidejussione bancaria con validità di almeno otto mesi prorogabile, automaticamente, per ulteriori sei mesi.

Le domande, firmate in modo leggibile, debbono contenere l'esatta indicazione del domicilio o della sede, nonché del luogo in cui il bestiame da importare verrà allevato. Qualora sia stato istituito un rapporto di rappresentanza, le domande debbono essere corredate, altresì, dall'atto comprovante detto rapporto.

Le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3116 del 21 dicembre 1976 e anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno prese in considerazione nel quadro dell'assegnazione della prima quota.

Art. 3.

Per l'esame delle singole domande è istituito, presso il Ministero del commercio con l'estero, un comitato interministeriale composto da:

1) un rappresentante della direzione generale della tutela economica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

2) un rappresentante della direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

3) un rappresentante della direzione generale importazioni-esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, con qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Nell'esame delle singole domande se i quantitativi richiesti supereranno quelli fissati per le singole quote di cui all'art. 1 del presente decreto, il comitato in sede di ripartizione terrà in particolare considerazione le richieste presentate da parte delle associazioni e cooperative di allevatori.

Art. 4.

La cauzione di cui all'art. 2 del presente decreto viene svincolata:

a) se i bovini non sono stati macellati prima che sia trascorso il periodo di centoventi giorni, decorrente dalla data di sdoganamento;

b) se i bovini sono morti per malattia o infortunio prima che sia trascorso il periodo di centoventi giorni, decorrente dalla data di sdoganamento.

La prova dei fatti di cui al precedente comma è costituita da una attestazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio sono stati allevati i bovini. Se tale prova non è fornita entro centocinquanta giorni dalla data di sdoganamento, la cauzione viene incamerata.

Gli interessati, al fine di ottenere lo svincolo della cauzione, debbono presentare domanda, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II, corredata da:

a) attestazione del sindaco, di cui al precedente comma;

b) titolo originale d'importazione;

c) originale delle bollette doganali d'importazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, le dogane dispongono, a tutti gli effetti, che in materia di pesatura e di marcatura vengano osservate le norme relative all'importazione dei bovini da ingrasso.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(967)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi per il mese di gennaio 1977, interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, per un importo di lire 400 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 96,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

L'emissione sarà effettuata il giorno 31 gennaio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1977
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 88

(976)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi per il mese di gennaio 1977, interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, per un importo di lire 400 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 92,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

L'emissione sarà effettuata il giorno 31 gennaio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1977
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 87

(977)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1977.

Inizio delle trasmissioni di regolari programmi a colori nel servizio pubblico nazionale di radiodiffusioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto l'art. 16 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452;

Vista la delibera in data 30 aprile 1976, con la quale la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha espresso parere favorevole all'inizio delle trasmissioni televisive a colori nei limiti previsti dalla convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI;

Vista la delibera in data 30 dicembre 1976, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) si è pronunciato favorevolmente circa l'inizio delle trasmissioni di regolari programmi a colori;

Decreta:

Articolo unico

L'inizio delle trasmissioni di regolari programmi a colori nel servizio pubblico nazionale di radiodiffusioni è fissato al 1° febbraio 1977.

A decorrere da tale data la concessionaria RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è autorizzata a trasmettere programmi a colori, nel limite di 42 ore complessive settimanali, su entrambe le reti televisive.

Roma, addì 27 gennaio 1977

Il Ministro: COLOMBO

(973)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1977.

Nuova misura dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e per la ricezione in bianco e nero delle trasmissioni televisive.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto l'art. 8 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge con la legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 31 dicembre 1974;

Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Verificata, di concerto con il Ministero del tesoro, la congruità dei canoni di abbonamento, che unitamente ai proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva ed alle altre entrate consentite dalla legge debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 2/1977 del 27 gennaio 1977;

Decreta:

Art. 1.

La misura semestrale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, che possiedano apparecchi atti a ricevere in bianco e nero le trasmissioni, è stabilita in L. 10.505.

Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi atti o adattabili alla ricezione in bianco e nero delle trasmissioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 10.715 comprensiva del canone e del sovrapprezzo, come risulta nella annessa tabella 1.

Art. 2.

E' data facoltà agli abbonati di cui al precedente articolo di corrispondere la quota semestrale di L. 10.715 in due rate trimestrali di L. 5.575.

E' data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel qual caso essi fruiranno di una riduzione di L. 430 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 21.000.

Art. 3.

Gli abbonati alle radioaudizioni, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione in bianco e nero delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali diffusioni, nella misura risultante dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

Coloro che non siano ancora muniti dell'abbonamento di cui al precedente comma sono tenuti alla corresponsione del rateo complessivo, nella misura risultante nell'annessa tabella 3.

Art. 4.

La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o di televisori in bianco e nero risulta dalla tabella 4 allegata al presente decreto.

Art. 5.

Per l'uso privato di apparecchi riceventi radiofonici o televisivi in bianco e nero a bordo di automezzi o di autoscafi la misura dei canoni dovuti a norma della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, è indicata nelle annesse tabelle 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 6.

Rimane invariata la misura dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni fissata dal decreto ministeriale 12 luglio 1948, citato nelle premesse, per l'uso in casa di abitazione di apparecchi radioriceventi.

Art. 7.

Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° febbraio 1977.

Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Per il corrente anno 1977, il termine del 31 gennaio previsto dall'art. 2 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è prorogato di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Entro lo stesso termine gli utenti, che abbiano già effettuato il versamento dei canoni secondo le misure vigenti al 31 dicembre 1976, sono tenuti a corrispondere il relativo conguaglio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1977

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1977
Registro n. 4 *Poste, foglio n.* 297

1 — TABELLA DEI CANONI E DELLE RATE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE IN BIANCO E NERO PER USO PRIVATO

Forma di pagamento	Canone	Sovrapprezzo	Riduzione di 1/25 delle semestralità anticipate	Aumento di 1/25 della trimestralità	Totale
Annuale	420	21.010	— 430	—	21.000
Semestrale	210	10.505	—	—	10.715
Trimestrale	105	5.255	—	+ 215	5.575

2. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLE RADIOAUDIZIONI CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE IN BIANCO E NERO.

2-A. — *Pagamento semestrale con scadenza a giugno o dicembre*

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 3-A »	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	10.715	1.250	9.465
Febbraio-giugno	8.930	1.050	7.880
Marzo-giugno	7.145	840	6.305
Aprile-giugno	5.360	630	4.730
Maggio-giugno	3.575	420	3.155
Giugno	1.790	210	1.580
Luglio-dicembre	10.715	1.250	9.465
Agosto-dicembre	8.930	1.050	7.880
Settembre-dicembre	7.145	840	6.305
Ottobre-dicembre	5.360	630	4.730
Novembre-dicembre	3.575	420	3.155
Dicembre	1.790	210	1.580

2-B. — *Pagamento annuale*

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 3-B »	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	21.000	2.450	18.550
Febbraio-dicembre	19.645	2.300	17.345
Marzo-dicembre	17.860	2.090	15.770
Aprile-dicembre	16.075	1.880	14.195
Maggio-dicembre	14.290	1.670	12.620
Giugno-dicembre	12.505	1.460	11.045

3 — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE IN BIANCO E NERO PER USO PRIVATO

3-A — *Nuovo abbonamento a pagamento semestrale con scadenza a giugno od a dicembre*

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio	Gennaio-giugno	210	10.505	10.715
Febbraio	Febbraio-giugno	175	8.755	8.930
Marzo	Marzo-giugno	140	7.005	7.145
Aprile	Aprile-giugno	105	5.255	5.360
Maggio	Maggio-giugno	70	3.505	3.575
Giugno	Giugno	35	1.755	1.790
Luglio	Luglio-dicembre	210	10.505	10.715
Agosto	Agosto-dicembre	175	8.755	8.930
Settembre	Settembre-dicembre	140	7.005	7.145
Ottobre	Ottobre-dicembre	105	5.255	5.360
Novembre	Novembre-dicembre	70	3.505	3.575
Dicembre	Dicembre	35	1.755	1.790

3-B — *Nuovo abbonamento contratto nel 1° semestre con versamento anticipato per il secondo semestre di un importo pari alla prima semestralità*

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo	Totale	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Totale
Gennaio	Gennaio-dicembre	420	21.010	21.430	— 430	21.000
Febbraio	Febbraio-dicembre	385	19.260	19.645	—	19.645
Marzo	Marzo-dicembre	350	17.510	17.860	—	17.860
Aprile	Aprile-dicembre	315	15.760	16.075	—	16.075
Maggio	Maggio-dicembre	280	14.010	14.290	—	14.290
Giugno	Giugno-dicembre	245	12.260	12.505	—	12.505

4. — TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE IN BIANCO E NERO) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE.

Categoria	Per la ricezione delle sole diffusioni radiofoniche importo annuo	Conguaglio annuale per la televisione in bianco e nero	Canone complessivo per la TV in bianco e nero		
			Importo annuale	Rata semestrale	Rata trimestrale
1) Canoni base:					
a) Alberghi ed esercizi pubblici di lusso, I, II, III categoria, pensioni di lusso, I e II categoria, navi di lusso	9.985	64.895	74.880	38.205	19.870
b) Alberghi ed esercizi pubblici di IV categoria, pensioni di III categoria e locande; altre navi; automezzi ed aerei in servizio pubblico	7.385	50.855	58.240	29.715	15.455
c) ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	6.345	31.095	37.440	19.105	9.935
d) E.N.A.L. e C.R.A.L.	6.100	29.260	35.360	18.045	9.385
e) Mense aziendali	5.100	26.100	31.200	15.920	8.280
2) Canoni supplementari per visioni multiple (oltre al canone base secondo tariffa):					
a) Alberghi e navi: per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive	2.080	10.650	12.730	6.495	3.380
b) ospedali e case di cura, ecc. (voce 1c): per ogni stanza o locale escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive	1.040	5.325	6.365	3.250	1.690

Categoria	Canone base			Canone supplementare (oltre il canone base)	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
			Magg.ne per posto a disposizione del pubblico		
Cinema, cinema-teatri di categoria extra	74.880	74.880	170	6 % dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore	20 % dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore
Cinema, cinema-teatri di I categoria	74.880	74.880	125	5 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di II categoria	74.880	74.880	85	4 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di III categoria	74.880	74.880	40	3 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di IV e V categoria	58.240	58.240	20	2 % »	10 % »

N.B. — Il calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) e per i conguagli da versarsi dagli abbonati al solo servizio di radiofonia che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive, viene fatto con lo stesso criterio applicato al calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alla sola radiofonia.

5 — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*).

Periodo	Canone base	Sovraprezzo	Totale
Gennaio-dicembre	420	4.680	5.100
Febbraio-dicembre	385	4.395	4.780
Marzo-dicembre	350	3.995	4.345
Aprile-dicembre	315	3.595	3.910
Maggio-dicembre	280	3.195	3.475
Giugno-dicembre	245	2.795	3.040
Luglio-dicembre	210	2.395	2.605
Agosto-dicembre	175	2.000	2.175
Settembre-dicembre	140	1.600	1.740
Ottobre-dicembre	105	1.200	1.305
Novembre-dicembre	70	800	870
Dicembre	35	400	435

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

6 — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*).

Periodo	Canone base	Sovraprezzo	Totale
12 mesi	420	4.680	5.100
8 mesi	280	3.195	3.475
6 mesi	210	2.395	2.605
4 mesi	140	1.600	1.740

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

7 — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI DEI NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI IN BIANCO E NERO INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*).

Periodo	Canone base	Sovraprezzo	Totale
Gennaio-dicembre	420	20.580	21.000
Febbraio-dicembre	385	19.260	19.645
Marzo-dicembre	350	17.510	17.860
Aprile-dicembre	315	15.760	16.075
Maggio-dicembre	280	14.010	14.290
Giugno-dicembre	245	12.260	12.505
Luglio-dicembre	210	10.505	10.715
Agosto-dicembre	175	8.755	8.930
Settembre-dicembre	140	7.005	7.145
Ottobre-dicembre	105	5.255	5.360
Novembre-dicembre	70	3.505	3.575
Dicembre	35	1.755	1.790

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

8 — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI IN BIANCO E NERO INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*).

Periodo	Canone base	Sovraprezzo	Totale
12 mesi	420	20.580	21.000
8 mesi	280	14.010	14.290
6 mesi	210	10.505	10.715
4 mesi	140	7.005	7.145

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

9 — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE IN BIANCO E NERO A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*).

Periodo	Importi dovuti come da tabella 7	Canone di abbonamento alle radioaudizioni come da tabella 5	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	21.000	5.100	15.900
Febbraio-dicembre	19.645	4.780	14.865
Marzo-dicembre	17.860	4.345	13.515
Aprile-dicembre	16.075	3.910	12.165
Maggio-dicembre	14.290	3.475	10.815
Giugno-dicembre	12.505	3.040	9.465
Luglio-dicembre	10.715	2.605	8.110
Agosto-dicembre	8.930	2.175	6.755
Settembre-dicembre	7.145	1.740	5.405
Ottobre-dicembre	5.360	1.305	4.055
Novembre-dicembre	3.575	870	2.705
Dicembre	1.790	435	1.355

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

(974)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1977.

Misura dei canoni di abbonamento per la ricezione a colori delle trasmissioni televisive.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto l'art. 8 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge con la legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 31 dicembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1977, che ha fissato al 1° febbraio 1977 l'inizio della regolare diffusione di programmi televisivi a colori;

Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Verificata, di concerto con il Ministero del tesoro, la congruità dei canoni di abbonamento, che unitamente ai proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva ed alle altre entrate consentite dalla legge debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 2/1977 del 27 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1977, che ha fissato le nuove misure dei canoni di abbonamento alla radiodiffusione per gli apparecchi radioriceventi e per i televisori atti a ricevere in bianco e nero le trasmissioni;

Decreta:

Art. 1.

La misura semestrale del canone suppletivo dovuto dagli abbonati ordinari alle diffusioni televisive, che possiedono apparecchi atti a ricevere a colori i programmi, è stabilita in L. 10.715.

Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi atti od adattabili alla ricezione a colori delle diffusioni televisive deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 21.430 comprensiva del canone base, del sovrapprezzo e del canone suppletivo, come risulta nell'annessa tabella 1.

Art. 2.

E' data facoltà agli abbonati di cui al precedente articolo di corrispondere la quota semestrale di L. 21.430 in due rate trimestrali di L. 11.145.

E' data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel qual caso essi fruiranno di una riduzione di L. 860 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 42.000.

Art. 3.

Gli abbonati ordinari alle radioaudizioni, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione a colori delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

Gli abbonati ordinari alle diffusioni televisive in bianco e nero, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto o adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione a colori delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio la utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 3 allegata al presente decreto.

Coloro che non siano ancora muniti degli abbonamenti di cui ai precedenti commi sono tenuti alla corresponsione del rateo complessivo, nella misura risultante dall'annessa tabella 4.

Art. 4.

La misura dei canoni complessivi di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di televisori a colori risulta dalla tabella 5 allegata al presente decreto.

Art. 5.

Per l'uso privato di apparecchi televisivi a colori a bordo di automezzi o di autoscafi, la misura del canone complessivo, dovuto a norma della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, è indicato nelle annesse tabelle 6, 7 e 8.

Art. 6.

Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° febbraio 1977.

I detentori di televisori a colori, che abbiano già effettuato il versamento dei canoni secondo le misure vigenti al 31 dicembre 1976 e che non intendano avvalersi della facoltà di disdetta nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, sono tenuti a corrispondere il relativo conguaglio entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1977

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1977
Registro n. 4 Poste, foglio n. 298

1. — TABELLA DEI CANONI E DELLE RATE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE A COLORI PER USO PRIVATO

Forma di pagamento	Canone	Sovrapprezzo	Canone suppletivo	Riduzione di 1/25 delle semestralità anticipate	Aumento di 1/25 della trimestralità	Totale
Annuale	420	21.010	21.430	— 860	—	42.000
Semestrale	210	10.505	10.715	—	—	21.430
Trimestrale	105	5.255	5.355	—	+ 430	11.145

2. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLE RADIOAUDIZIONI CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI.

2-A. — *Pagamento semestrale con scadenza a giugno o dicembre*

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 4-A »	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	21.430	1.250	20.180
Febbraio-giugno	17.860	1.050	16.810
Marzo-giugno	14.290	840	13.450
Aprile-giugno	10.715	630	10.085
Maggio-giugno	7.145	420	6.725
Giugno	3.575	210	3.365
Luglio-dicembre	21.430	1.250	20.180
Agosto-dicembre	17.860	1.050	16.810
Settembre-dicembre	14.290	840	13.450
Ottobre-dicembre	10.715	630	10.085
Novembre-dicembre	7.145	420	6.725
Dicembre	3.575	210	3.365

2-B. — *Pagamento annuale*

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 4-B »	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	42.000	2.450	39.550
Febbraio-dicembre	39.290	2.300	36.990
Marzo-dicembre	35.720	2.090	33.630
Aprile-dicembre	32.145	1.880	30.265
Maggio-dicembre	28.575	1.670	26.905
Giugno-dicembre	25.005	1.460	23.545

3 — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLA TELEVISIONE IN BIANCO E NERO CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI.

3-A — *Pagamento semestrale con scadenza a giugno o dicembre*

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 4-A »	Rateo del canone di abbonamento alla TV bianco e nero	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	21.430	10.715	10.715
Febbraio-giugno	17.860	8.930	8.930
Marzo-giugno	14.290	7.145	7.145
Aprile-giugno	10.715	5.360	5.355
Maggio-giugno	7.145	3.575	3.570
Giugno	3.575	1.790	1.785
Luglio-dicembre	21.430	10.715	10.715
Agosto-dicembre	17.860	8.930	8.930
Settembre-dicembre	14.290	7.145	7.145
Ottobre-dicembre	10.715	5.360	5.355
Novembre-dicembre	7.145	3.575	3.570
Dicembre	3.575	1.790	1.785

3-B — *Pagamento annuale*

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 4-B »	Rateo del canone di abbonamento alla TV bianco e nero	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	42.000	21.000	21.000
Febbraio-dicembre	39.290	19.645	19.645
Marzo-dicembre	35.720	17.860	17.860
Aprile-dicembre	32.145	16.075	16.070
Maggio-dicembre	28.575	14.290	14.285
Giugno-dicembre	25.005	12.505	12.500

4. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE A COLORI PER USO PRIVATO

4-A. — *Nuovo abbonamento a pagamento semestrale con scadenza a giugno od a dicembre*

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale
Gennaio	Gennaio-giugno	210	21.220	21.430
Febbraio	Febbraio-giugno	175	17.685	17.860
Marzo	Marzo-giugno	146	14.150	14.290
Aprile	Aprile-giugno	105	10.610	10.715
Maggio	Maggio-giugno	70	7.075	7.145
Giugno	Giugno	35	3.540	3.575
Luglio	Luglio-dicembre	210	21.220	21.430
Agosto	Agosto-dicembre	175	17.685	17.860
Settembre	Settembre-dicembre	140	14.150	14.290
Ottobre	Ottobre-dicembre	105	10.610	10.715
Novembre	Novembre-dicembre	70	7.075	7.145
Dicembre	Dicembre	35	3.540	3.575

4-B — *Nuovo abbonamento contratto nel 1° semestre con versamento anticipato per il secondo semestre di un importo pari alla prima semestralità*

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Totale
Gennaio	Gennaio-dicembre	420	42.440	42.860	— 860	42.000
Febbraio	Febbraio-dicembre	385	38.905	39.290	—	39.290
Marzo	Marzo-dicembre	350	35.370	35.720	—	35.720
Aprile	Aprile-dicembre	315	31.830	32.145	—	32.145
Maggio	Maggio-dicembre	280	28.295	28.575	—	28.575
Giugno	Giugno-dicembre	245	24.760	25.005	—	25.005

5 — TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE A COLORI PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE.

Categoria	Canone complessivo per la TV a colori			Conguaglio da parte degli abbonati a	
	Importo annuale	Rata semestrale	Rata trimestrale	diffusioni radiofoniche	diffusioni TV in bianco e nero
1) Canoni base:					
a) Alberghi ed esercizi pubblici di lusso, I, II, III categoria, pensioni di lusso, I e II categoria, navi di lusso	149.760	76.410	39.740	139.775	74.880
b) Alberghi ed esercizi pubblici di IV categoria, pensioni di III categoria e locande; altre navi; automezzi ed aerei in servizio pubblico	116.480	59.430	30.910	109.095	58.240
c) ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	74.880	38.210	19.870	68.535	37.440
d) E.N.A.L. e C.R.A.L.	70.720	36.090	18.770	64.620	35.360
e) Mense aziendali	62.400	31.840	16.560	57.300	31.200
2) Canoni supplementari per visioni multiple (oltre al canone base secondo tariffa):					
a) Alberghi e navi: per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive	25.460	12.990	6.760	23.380	12.730
b) ospedali e case di cura, ecc. (voce 1*c*): per ogni stanza o locale escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive	12.730	6.500	3.380	11.690	6.365

Categoria	Canone base			Canone supplementare (oltre il canone base)	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo	Magg.ne per posto a disposizione del pubblico	Per uso di schermo gigante e apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri di categoria extra	149.760	149.760	340	6 % dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore	20 % dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore
Cinema, cinema-teatri di I categoria	149.760	149.760	250	5 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di II categoria	149.760	149.760	170	4 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di III categoria	149.760	149.760	80	3 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di IV e V categoria	116.480	116.480	40	2 % »	10 % »

N.B. — Il calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) e per i conguagli da versarsi dagli abbonati al solo servizio di radiofonia che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive, viene fatto con lo stesso criterio applicato al calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alla sola radiofonia.

6. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI DEI NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI A COLORI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*).

Periodo	Canone base	Sovraprezzo e canone suppletivo	Totale
Gennaio-dicembre	420	41.580	42.000
Febbraio-dicembre	385	38.905	39.290
Marzo-dicembre	350	35.370	35.720
Aprile-dicembre	315	31.830	32.145
Maggio-dicembre	280	28.295	28.575
Giugno-dicembre	245	24.760	25.005
Luglio-dicembre	210	21.220	21.430
Agosto-dicembre	175	17.685	17.860
Settembre-dicembre	140	14.150	14.290
Ottobre-dicembre	105	10.610	10.715
Novembre-dicembre	70	7.075	7.145
Dicembre	35	3.540	3.575

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

7 — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI A COLORI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovraprezzo e canone suppletivo	Totale
12 mesi	420	41.580	42.000
8 mesi	280	28.295	28.575
6 mesi	210	21.220	21.430
4 mesi	140	14.150	14.290

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

8 — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*).

Periodo	Importi dovuti come da tabella n. 6	Differenza da corrispondere a conguaglio	
		dai già abbonati autoradio	dai già abbonati auto TV in bianco e nero
Gennaio-dicembre	42.000	36.900	21.000
Febbraio-dicembre	39.290	34.510	19.645
Marzo-dicembre	35.720	31.375	17.860
Aprile-dicembre	32.145	28.235	16.070
Maggio-dicembre	28.575	25.100	14.285
Giugno-dicembre	25.005	21.965	12.500
Luglio-dicembre	21.430	18.825	10.715
Agosto-dicembre	17.860	15.685	8.930
Settembre-dicembre	14.290	12.550	7.145
Ottobre-dicembre	10.715	9.410	5.355
Novembre-dicembre	7.145	6.275	3.570
Dicembre	3.575	3.140	1.785

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni

COLOMBO

(975)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 2/1977
Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 50/1974 del 30 dicembre 1974;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 23 dicembre 1976;

Considerata la necessità di aumentare i canoni di abbonamento attualmente in vigore riguardanti le radiodiffusioni e di determinare un nuovo canone di abbonamento alle diffusioni televisive a colori;

Vista la proposta formulata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in data 17 gennaio 1977;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) Con decorrenza dal 1° febbraio 1977, i canoni annui di abbonamento alle diffusioni televisive, sono stabiliti come segue:

a) per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive in bianco e nero, nella misura di L. 21.000, così ripartito: canone L. 420, sovrapprezzo L. 20.580 (comprensivo del sovrapprezzo di L. 2.030 per le radiodiffusioni);

b) per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive a colori, in aggiunta al canone di cui al punto *a*), un canone suppletivo di L. 21.000.

Per i versamenti in forma semestrale e trimestrale, i ratei di canone di cui ai punti *a*) e *b*) sono maggiorati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

2) Con la decorrenza dal 1° febbraio 1977, la misura dei canoni di licenza speciale (comprensivi anche del canone per la radiodiffusione) dovuti dai detentori di apparecchi atti od adattabili a ricevere le diffusioni radiofoniche ovvero a ricevere le diffusioni televisive sia in bianco e nero sia a colori, fuori dell'ambito familiare, sono complessivamente stabiliti nella misura indicata nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Per i versamenti in forma semestrale o trimestrale, i ratei di canone sono maggiorati come indicato al precedente punto 1).

3) Con pari decorrenza, i detentori di apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi ad uso privato devono corrispondere, in aggiunta al canone base di lire 420, il sovrapprezzo nella misura di L. 4.680 per un canone annuale (globalmente L. 2.605 per ogni semestre e L. 1.305 per ogni trimestre).

Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni sia in bianco e nero, sia a colori su autovetture e autoscafi i canoni sono quelli già indicati ai punti 1*a*) e 1*b*).

4) Nei canoni di cui ai punti 1), 2) e 3) non sono compresi l'I.V.A. nella misura del 6% applicata alla quota del canone spettante alla concessionaria e la tassa di concessione governativa di cui alle vigenti disposizioni di legge.

5) I detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle sole diffusioni radiofoniche installati in domicili privati, continueranno a corrispondere i canoni e i sovrapprezzi nell'ammontare già determinato con il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 93 del 9 luglio 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 26 luglio 1948.

Roma, addì 27 gennaio 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

TABELLA *A*

TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

CATEGORIE	CANONE			CANONE SUPPLEMENTARE (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)		
	Radioric.	Telev. b/n	Telev. col.	Radioric.	Telev. b/n	Telev. col.
a) Alberghi ed esercizi pubblici di lusso, 1ª, 2ª, 3ª categoria, pensioni di lusso, 1ª e 2ª categoria, navi di lusso	9.985	74.880	149.760	2.080	12.730	25.460
b) Alberghi ed esercizi pubblici di 4ª categoria, pensioni di 3ª categoria e locande; altre navi; automezzi ed aerei in servizio pubblico	7.385	58.240	116.480	2.080	12.730	25.460
c) Ospedali, cliniche e case di cura, circoli, associazioni, sedi di partiti politici, istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi e assimilati; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	6.345	37.440	74.880	1.040	6.365	12.730
d) E.N.A.L. e C.R.A.L.	6.100	35.360	70.720	—	—	—
e) Mense aziendali	5.100	31.200	62.400	—	—	—

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DEGLI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI, NEI TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

CATEGORIA	Canone bianco e nero			Canone colore			Canone supplementare	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
			Magg. per posto			Magg. per posto		
Cinema - Cinema-teatri di categoria extra . . .	74.880	74.880	170	149.760	149.760	340	6 % dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20 % dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema - Cinema-teatri di 1ª categoria .	74.880	74.880	125	149.760	149.760	250	5 % idem	20 % idem
Cinema - Cinema-teatri di 2ª categoria .	74.880	74.880	85	149.760	149.760	170	4 % idem	20 % idem
Cinema - Cinema-teatri di 3ª categoria .	74.880	74.880	40	149.760	149.760	80	3 % idem	20 % idem
Cinema - Cinema-teatri di 4ª e 5ª categoria .	58.240	58.240	20	116.480	116.480	40	2 % idem	10 % idem

Visto, *Il Ministro-Presidente delegato*
DONAT-CATTIN

(968)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di elettronica applicata presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova è vacante una cattedra di elettronica applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(797)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 mod. 241. — Data: 10 luglio 1970. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provenciale del tesoro di Foggia. — Intestazione: Masselli Giovanni, nato il 3 giugno 1900 a San Severo (Foggia). — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 32.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(158)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantotto società cooperative

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Santo Stefano, in Bologna, costituita per rogito Alvisi in data 27 luglio 1964, rep. n. 948/276, reg. soc. n. 15373;

2) società cooperativa edificatrice Italia, in Bologna, costituita per rogito Vico in data 3 marzo 1965, rep. n. 49164, reg. soc. n. 15617;

3) società cooperativa operai ortofrutticoli, in Altedo di Malalbergo (Bologna), costituita per rogito Garisone in data 1° settembre 1954, rep. n. 12889, reg. soc. n. 11478;

4) società cooperativa agricola stalla sociale Anzolese, in Anzola dell'Emilia (Bologna), costituita per rogito Pojani in data 15 maggio 1967, rep. n. 29031, reg. soc. n. 16508;

5) società cooperativa edificatrice San Gabriele, in San Gabriele di Baricella (Bologna), costituita per rogito Pojani in data 16 febbraio 1970, rep. n. 38880, reg. sog. n. 17987;

6) società cooperativa agricola Braccianti Pegola, in Pegola di Malalbergo (Bologna), costituita per rogito Chiossi in data 25 giugno 1957, rep. n. 3067/762, reg. soc. n. 12345;

7) società cooperativa edilizia Poste e Telegrafi, in Cesena (Forlì), costituita per rogito Giunchi in data 23 maggio 1969, rep. n. 31137/7592, reg. soc. n. 4573;

8) società cooperativa agricola S. Lucia, in Aguliano (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 10 marzo 1965, repertorio n. 16278,, reg. soc. n. 4182;

9) società cooperativa agricola Sant'Anna, in Aguliano (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 2 marzo 1965, rep. n. 16243, reg. soc. n. 4180;

10) società cooperativa agricola Colonna, in Aguliano (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 2 marzo 1965, repertorio n. 16244, reg. soc. n. 4181;

11) società cooperativa agricola S. Bartolo, in Barbara (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 29 febbraio 1964, rep n. 14320, reg. soc. n. 4008;

12) società cooperativa agricola S. Vittore, in Camerano (Ancona), costituita per rogito Rotondano in data 4 aprile 1964, rep. n. 415, reg. soc. n. 4013;

13) società cooperativa agricola San Martino, in Castelleone di Suasa (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 2 giugno 1963, rep. n. 13010, reg. soc. n. 3846;

14) società cooperativa agricola Val Cesano, in Corinaldo (Ancona), costituita per rogito Vannisanti in data 12 marzo 1962, rep. n. 2167/342, reg. soc. n. 3684;

15) società cooperativa agricola S. Paterniano, in Monterado (Ancona), costituita per rogito Marcorelli in data 20 marzo 1964, rep. n. 3740, reg. soc. n. 4031;

16) società cooperativa agricola Olmigrandi, in Corinaldo (Ancona), costituita per rogito Vannisanti in data 5 marzo 1964, reg. soc. n. 3983;

17) società cooperativa agricola S. Marco, in Osimo (Ancona) costituita per rogito Rotondano in data 20 aprile 1964, rep. n. 466, reg. soc. n. 4033;

18) società cooperativa agricola Ghirola - Società cooperativa a r.l., in Ripe (Ancona), costituita per rogito Marcorelli in data 7 maggio 1963, rep. n. 3143, reg. soc. n. 3834;

19) società cooperativa agricola Santa Rita - Società cooperativa a r.l., in Ripe (Ancona), costituita per rogito Marcorelli in data 10 aprile 1963, rep. n. 2996, reg. soc. n. 3824;

20) società cooperativa agricola Colle - Società cooperativa a r.l., in Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Marini in data 5 giugno 1964, rep. n. 49079/4291, reg. soc. n. 1919;

21) società cooperativa edilizia a r.l. Tortora, in Macerata, costituita per rogito Affede in data 14 dicembre 1964, repertorio n. 15806, reg. soc. n. 1300;

22) società cooperativa edilizia Valle Verde - Società a r.l., in Macerata, costituita per rogito Borri in data 12 maggio 1970, rep. n. 96351, reg. soc. n. 1582;

23) società cooperativa agricola consorzio provinciale Allevatori - Soc. coop. a r.l., in Pesaro, costituita per rogito Licini in data 20 dicembre 1968, rep. n. 57394, reg. soc. n. 1608;

24) società cooperativa edilizia Belnido - Soc. cooperativa a r.l., in Perugia, costituita per rogito Mari-Cesarini in data 18 aprile 1964, rep. n. 9899, reg. soc. n. 3246;

25) società cooperativa Centro cooperativa culturale - Società cooperativa a r.l., in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 16 marzo 1961, rep. n. 37002, reg. soc. n. 2701;

26) società cooperativa agricola unione agricoltori Capo di Sopra - Soc. coop. a r.l., in Capo di Sopra di Amelia (Terni) costituita per rogito Spagnoli in data 3 aprile 1970, repertorio n. 4440, reg. soc. n. 28/70;

27) società cooperativa edilizia Casa del Sole - Soc. cooperativa a r.l., in Voghera (Pavia), costituita per rogito Cavagna in data 5 dicembre 1970, rep. n. 7082, reg. soc. n. 1244;

28) società cooperativa edilizia a r.l. Madonna delle Grazie in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 18 marzo 1959, rep n. 16448, reg. soc. n. 2688;

29) società cooperativa agricola consorzio caseario della Marmilla - Soc. coop. a r.l. fra cooperative lattiero-casearie, in Oristano, costituita per rogito Passino in data 3 dicembre 1966, rep. n. 26434, reg. soc. n. 1073;

30) società cooperativa agricola La Tenace - Soc. coop. a r.l., in Bessude (Sassari), costituita per rogito Stara in data 1° settembre 1945, rep. n. 618, reg. soc. n. 592;

31) società cooperativa agricola Piccoli produttori C.A.P.P. Moglio e Nugareto - Soc. coop. a r.l., in Sasso Marconi (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 6 maggio 1955, repertorio n. 15679, reg. soc. n. 11749;

32) società cooperativa agricola stalla sociale Casaglia - Soc. coop. a r.l., in Casaglia (Ferrara), costituita per rogito Chinarelli in data 20 marzo 1970, rep. n. 2271, reg. soc. n. 3282;

33) società cooperativa edificatrice Dipendenti Fava, in Cento (Ferrara), costituita per rogito Ferrante Tura in data 1° ottobre 1968, rep. n. 20528, reg. soc. n. 3051;

34) società cooperativa trasporto autisti Cattolica « San Marco » - Soc. coop. a r.l., in Cattolica (Forlì), costituita per rogito Milana in data 6 marzo 1957, rep. n. 3197, reg. soc. n. 3122;

35) società cooperativa agricola Braccianti Cesenate - Società coop. a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito de Simone in data 22 settembre 1971, rep. n. 23897, reg. soc. n. 4896;

36) società cooperativa edilizia La Malatestiana - Soc. cooperativa a r.l., in Rimini (Forlì), costituita per rogito Bernardi Fabbrani in data 30 agosto 1969, rep. n. 1823, reg. soc. n. 960;

37) società cooperativa consumo Consorzio modenese commissionario alimentaristi Co.M.A.C. - Soc. coop. a r.l., in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 1° settembre 1966, rep n. 13583/4908, reg. soc. n. 5048;

38) società cooperativa agricola casearia di Quarantoli - Società coop. a r.l., in Quarantoli di Mirandola (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 10 maggio 1967, rep. n. 14440/5242, reg. soc. n. 5207;

39) società cooperativa agricola casearia San Lorenzo - Società coop. a r.l., in Castagneto di Pavullo (Modena), costituita per rogito Jacoli in data 23 aprile 1967, rep. n. 17275/9117, reg. società n. 5173;

40) società cooperativa edilizia Santa Cecilia - Soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Guareschi in data 25 gennaio 1969, rep. n. 8574, reg. soc. n. 5926;

41) società cooperativa mista culturale ricreativa « Scintilla » - Soc. coop. a r.l., in Ravenna, costituita per rogito De Lorenzi in data 22 settembre 1951, rep. n. 1946, reg. soc. n. 1889;

42) società cooperativa edilizia Santa Barbara - Soc. coop. a r.l., in Ravenna, costituita per rogito Bandini in data 29 settembre 1969, rep. n. 36618, reg. soc. n. 3454;

43) società cooperativa edilizia Casa Nostra - Soc. coop. a r.l., in Cervia (Ravenna), costituita per rogito Micela in data 10 maggio 1968, rep. n. 65124, reg. soc. n. 3294;

44) società cooperativa consumo culturale ricreativa « Cosina » - Soc. coop. a r.l., in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Ceroni in data 11 gennaio 1956, rep. n. 8375, reg. soc. n. 2217;

45) società cooperativa mista Comunità europea del tempo libero - Soc. coop. a r.l., in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Ceroni in data 27 agosto 1966, rep. n. 33600, reg. soc. n. 3161;

46) società cooperativa edilizia Zona Verde - Soc. coop. a r.l., in Fusignano (Ravenna), costituita per rogito Micela in data 1° luglio 1963, rep. n. 48545, reg. soc. n. 2957;

47) società cooperativa edilizia La Rocca - Soc. coop. a r.l., in Lugo (Ravenna), costituita per rogito Micela in data 12 aprile 1963, rep. n. 47855, reg. soc. n. 2865;

48) società cooperativa edilizia Castello - Soc. coop. a r.l., in Lugo (Ravenna), costituita per rogito Rosi Bernardini in data 6 settembre 1963, rep. n. 16172, reg. soc. n. 3023.

(830)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Grizzana

Con deliberazione della giunta regionale 7 dicembre 1976, n. 3825 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 52/128 nella seduta del 12 gennaio 1977), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Grizzana (Bologna) adottato con deliberazione consiliare 29 aprile 1975, n. 119.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(831)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Savona

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 ottobre 1976, n. 2854, è stato approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ex art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, del comune di Savona, in località Legino, con le prescrizioni e la raccomandazione ivi indicate.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi del combinato disposto del richiamato art. 27 e dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(503)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1975, registro n. 25 Istruzione, foglio n. 4, avrà luogo il giorno 10 marzo 1977, presso l'istituto tecnico industriale « E. Fermi », via Trionfale n. 8737, Roma, con inizio alle ore 9.

(667)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per tecnico dei fari nel ruolo della carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Sono disponibili, nel ruolo della carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, otto posti di tecnico dei fari spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo) già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168.

I militari che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata, nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963 — direttamente a questa Direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i militari che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 20 della precitata legge n. 1168 del 18 ottobre 1961.

Ai militari che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni (2ª classe) della qualifica di tecnico dei fari la eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti tra la retribuzione della quale sono provvisti e lo stipendio spettante nella nuova qualifica civile (L. 977.550), esclusa ogni indennità di carattere militare.

I concorrenti per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei, dovranno superare la seguente prova pratica, cui preliminarmente saranno sottoposti, presso questo Ministero - Palazzo dell'Esercito - Via XX Settembre n. 123/*A* - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X (piano attico):

lettura ed interpretazione di alcuni schemi tecnici elementari tratti dalle istruzioni di impiego delle apparecchiature in uso presso il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Il giorno preciso e l'ora di presentazione alla prova suddetta saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .

se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Data di arruolamento nel Corpo . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Visto comando: . . . . . .

(837)

OSPEDALE « F. CAMPANA » DI SERAVEZZA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seravezza (Lucca).

(896)

OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di chirurgia d'urgenza;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(888)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di accettazione, pronto soccorso, osservazione temporanea e medicina d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(818)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di pneumotisiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di pneumotisiologia presso l'ospedale « S. Santoro ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(819)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(816)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto medico addetto al laboratorio di analisi;

un posto di assistente di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(817)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI BARGA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barga (Lucca).

(789)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(786)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione chirurgica prima;

due posti di assistente della divisione chirurgica seconda;

un posto di assistente della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(845)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO «LUIGI CURTO E SS. ANNUNZIATA» DI POLLA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polla (Salerno).

(808)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;
un posto di primario della divisione di cardiologia;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente del centro trasfusionale;
un posto di assistente del laboratorio di analisi;
due posti di assistente di pediatria;
due posti di assistente di neurologia;
due posti di assistente di geriatria;
due posti di assistente di nefrologia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
tre posti di assistente di radiologia;
due posti di assistente di urologia;
sei posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad esclusione del posto di primario della divisione di cardiologia che scade alle ore 12 del trentesimo giorno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polla (Salerno).

(886)

OSPEDALI RIUNITI «S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNO

Concorso a due posti di aiuto della divisione di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione affari generali e del personale) dell'ente in Salerno.

(814)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di cardiologia;
un posto di assistente della divisione di urologia con annesso il servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(811)

ARCISPEDALE «S. ANNA» DI FERRARA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di dermosifilopatia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(787)

OSPEDALE «M. BUFALINI» DI CESENA

Concorso ad un posto di assistente dermatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dermatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(813)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente urologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(1004)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale (a tempo pieno);

un posto di assistente ortopedico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste.

(809)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione medica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Adria (Rovigo).

(788)

OSPEDALE «A. PASQUALUCCI» DI MONDAVIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;
un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondavio (Pesaro).

(810)

OSPEDALE «P. DEL PRETE» DI PONTECORVO

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(843)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del reparto di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente dell'istituto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vicenza.

(785)

SPEDALI RIUNITI «S. MARIA MADDALENA» DI VOLTERRA

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Volterra (Pisa).

(815)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Concorso ad un posto di aiuto laboratorista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto laboratorista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(812)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100770270)